

**DELIBERA N. 100/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GTV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECENTRO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 7/2020 - PROC. 31/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 6 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con atto n. CONT. 7/2020 del 15 dicembre 2020 - notificato in data 16 dicembre 2020 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società GTV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecentro*” - ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Nello specifico sono stati contestati gli sforamenti nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:

- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 37,75%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 01-02, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 30,39%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 03-04, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 04 secondi pari ad una percentuale del 28,44%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 13 settembre, nella fascia oraria 06-07, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 36,25%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 13 settembre, nella fascia oraria 11-12, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 50 secondi pari ad una percentuale del 28,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 25 secondi pari ad una percentuale del 34,03%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 49 secondi pari ad una percentuale del 33,03%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 26 minuti 13 secondi pari ad una percentuale del 43,69%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 01-02, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 23 secondi pari ad una percentuale del 35,64%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 07-08, ha trasmesso spot pubblicitari per

una durata di 23 minuti 12 secondi pari ad una percentuale del 38,67%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 06-07, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 58 secondi pari ad una percentuale del 36,61%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 24 secondi pari ad una percentuale del 34,00%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 06-07, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 30 minuti 02 secondi pari ad una percentuale del 50,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

## 2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 7/2020 la società GTV S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 15 gennaio 2021 nelle quali ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo il non superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05. La società ha infatti rappresentato che “*non ci sono spot giornalieri trasmessi da Telecentro*” e che “*come evidenziato nelle tabelle indicate nei giorni e nelle ore indicati vengono trasmesse televendite o telepromozioni o documentari e per legge il calcolo dell'affollamento delle telepromozioni è il 25% su base giornaliera e non orario*” [...].

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Emilia Romagna, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0124377 del 12 marzo 2021 e n. 0186853 del 20 aprile 2021, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società GTV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “*Telecentro*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere parzialmente la proposta del Co.RE.COM. Emilia Romagna. Sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa vigente, ma non con riferimento a tutti i giorni e a tutte le fasce orarie contestate dal Co.RE.COM. È stato infatti riscontrato un erroneo conteggio del calcolo di affollamento pubblicitario da parte dell’Istituto Piepoli, società incaricata dal Co.RE.COM. Emilia-Romagna di monitorare la programmazione televisiva trasmessa sul servizio di media audiovisivo “*Telecentro*”. Con nota del 05 marzo 2021 tale Istituto confermava i conteggi già trasmessi al Co.RE.COM. e rappresentava di aver considerato le comunicazioni commerciali “*Poltronificio Betty*” e “*Primerano*”, come lunghi comunicati pubblicitari “*per la loro collocazione slegata da programmi, alla stregua di break pubblicitari che si susseguono uno dietro l’altro, oppure per la loro durata inferiore ai 15 minuti*”.

Dalla documentazione versata in atti e dall'analisi delle registrazioni dei programmi, si ritiene che sussistano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali inquadrature indulganti in modo insistito e ripetuto sul prodotto, descrizioni insistite e ripetute del servizio, un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi riferiti al prodotto, tali da far ritenere le comunicazioni commerciali *"Poltronificio Betty"* e *"Primerano"* telepromozioni. Si tratta di forme di comunicazione commerciale *"more time consuming"* proprio perché caratterizzate da una durata più lunga rispetto agli *spot*. Riguardo alla considerazione espressa dall'Istituto Piepoli secondo la quale dette telepromozioni sono state considerate alla stregua di spot pubblicitari per *"la loro collocazione slegata da programmi"*, questa Autorità, nel tener conto dell'evoluzione del *format*, delle tecniche di linguaggio, di costume e di mercato in materia di comunicazione commerciale audiovisiva e, al contempo, anche di quella regolamentare (si pensi alle disposizioni normative contenute nelle delibera n. 538/01/CSP in materia di riconoscimento e di posizionamento della pubblicità televisiva), ritiene che, in conformità ai principi comunitari di uguaglianza e di proporzionalità, a fronte di forme di pubblicità del tutto simili consistenti nell'esibizione di prodotti e nella presentazione verbale e visiva di beni e di servizi effettuate dal fornitore del servizio di media audiovisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi stessi, ma distinte solo per il fatto di essere trasmesse o meno *"nell'ambito di un programma"*, si sia, comunque, sempre in presenza di vere e proprie telepromozioni (a titolo esemplificativo delibera n. 21/15/CSP dell'11 febbraio 2015).

Premessa, pertanto, la natura di telepromozione delle comunicazioni audiovisive sopra riportate, è indubbio che le telepromozioni non debbano soggiacere alla disposizione normativa dettata in materia di affollamento pubblicitario orario, bensì solo giornaliero.

Occorre, inoltre, precisare che sono state erroneamente conteggiate nel calcolo dell'affollamento pubblicitario alcune televendite di durata superiore ai 15 minuti.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, pertanto, nel corso delle giornate di programmazione televisiva dal 12 al 18 settembre 2020 si ritiene di confermare la violazione contestata per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario solo nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate:

- il giorno 13 settembre, nella fascia oraria 11-12, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 43 secondi pari ad una percentuale del 27,86%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 25 secondi pari ad una percentuale del 34,03%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 42 secondi pari ad una percentuale del 31,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione.

Occorre, infine, precisare che non risulta accoglibile la giustificazione della società secondo la quale non sarebbero stati trasmessi spot giornalieri da Telecentro, infatti, si riscontra nella programmazione televisiva sottoposta a monitoraggio la presenza degli spot “*Fruit Village*”, “*Viverepanelleria*”, “*Futura Vacanze*”, “*Hotsun*”, “*Imperatore*”, “*Eden*”. Si tratta propriamente di spot pubblicitari degli sponsor del programma “*La tv dei viaggi*”. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “*La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste*”. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “*Fatto salvo quanto precisato nell’art. 6 ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223*”. Nel caso di specie, la sponsorizzazione non si esprime esclusivamente negli inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, sono infatti presenti spot pubblicitari dello sponsor, della durata di circa 30 secondi ciascuno, che descrivono il servizio offerto e ne stimolano l’acquisto. Tali spot pubblicitari sono pertanto conteggiati nel calcolo dell’affollamento pubblicitario.

Va, infine, rilevato che per mero errore materiale il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha ricondotto la violazione riscontrata nell’atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020 alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, che nella medesima formulazione - peraltro integralmente riportata nel citato provvedimento - è stato trasposto nell’articolo 38, comma 9 dello stesso, a seguito delle modifiche apportate a quest’ultimo (“*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”), dall’articolo 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del Testo unico, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinque mila ottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;



RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società GTV S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, riguardanti specifiche fasce orarie.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

La società GTV S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 554.119,00 e un bilancio in perdita;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per tre giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate sottoposte a monitoraggio (13, 14 e 15 settembre 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot criminis tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società GTV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecentro”, con sede legale in Bologna (BO) Via Manara n. 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 9, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 100/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 100/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 6 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba